



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 5 – Verona, 28 maggio 2019

SOMMARIO

SCADENZARIO:

- Giugno 2019 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Aprile 2019 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Aprile 2019 Pag. 5

AMBIENTE E SICUREZZA:

- RAEE/AEE – Modificata la Normativa con la Legge europea n. 37/2019 Pag. 6
- Albo Gestori Rifiuti – Trasporti transfrontalieri di rifiuti, Circolare n. 5/2019 Pag. 6
- AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale, nuovo D.M. Pag. 8
- Cosmetici – Progetto DIL per la digitalizzazione della lista ingredienti dei prodotti cosmetici Pag. 9
- Impianti e Apparecchi – Inail, dal 27 maggio p.v. servizi telematici di certificazione e verifica (CIVA), Circolare n. 12/2019 Pag. 10
- Prevenzione Incendi – Nuovo D.M. 12.04.2019, modifiche al codice di prevenzione incendi, eliminazione del “doppio binario” dal 20 ottobre p.v. Pag. 11
- Sostanze Pericolose – Strumenti pratici per la gestione delle sostanze pericolose presenti in una scheda informativa multilingue Pag. 12
- REACH/CLP – Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019 Pag. 13
- REACH/CLP – Modifiche al Regolamento CLP, Regolamento UE 2019/521 Pag. 14
- Attrezzature/Impianti – Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse Pag. 16
- Rifiuti – Linee guida Ispra SNPA 2019, terre e rocce da scavo Pag. 17
- Cosmetici – Aggiornamento normativa Pag. 17
- Cosmetici – Indicazioni ufficiali per l'utilizzo di alcuni claim nelle etichette cosmetiche Pag. 18

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 19

SCADENZARIO GIUGNO 2019

15.06.19 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

15.06.19 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini IVA deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T**. (arrotondato all'unità di euro).

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio: € 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

17.06.19 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di maggio 2019, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

17.06.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di maggio (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

17.06.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di maggio (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

17.06.19 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2019 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2019

17.06.19 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di maggio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

17.06.19 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

17.06.19 ⇒ IMU – TERMINI DI VERSAMENTO:

scade il termine per il versamento dell'acconto del 50% dell'imposta dovuta per il 2019.

22.06.19 ⇒ MUD (MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE):

scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati 2018 relativi alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, smaltiti e/o recuperati, alla gestione dei veicoli fuori uso, alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

25.06.19 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri

da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile, relativi al mese di **maggio 2019**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti.

I nuovi elenchi Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

30.06.19 ⇒ CANONE PRELIEVO ACQUA DA POZZI:

scade il termine per il pagamento del canone relativo all'anno solare per l'uso delle acque pubbliche e l'utilizzo dei beni del demanio idrico (Canone Prelievo Acque da Pozzi).

01.07.18 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **maggio 2019**.

01.07.19 ⇒ IRES – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Versamento senza maggiorazione:

per i contribuenti soggetti ad Irpeg il versamento delle imposte a saldo ed in acconto (a titolo di IRES) deve essere effettuato entro il **giorno 30 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (art. 17. D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni).

01.07.19 ⇒ CEDOLA SECCA AFFITTI - Versamento:

termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, del saldo e della prima rata nella misura del 40%, dell'acconto dovuto.

Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52.

L'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF.

E' possibile differire il versamento di 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%.

Soggetti:

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva.

01.07.19 ⇒ IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Persone fisiche e società di persone – Versamento senza maggiorazione:

scade il termine per l'effettuazione dei versamenti relativi ad Irpef, Irap, addizionali Irpef, imposte sostitutive, acconto sui redditi soggetti a tassazione separata, dalla dichiarazione Modello Unico delle persone fisiche e delle società di persone.

Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi – pertanto entro il 30 luglio 2019 con la maggiorazione dell'0,40%.

01.07.19 ⇒ ESTEROMETRO:

scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di maggio 2019.

01.07.19 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° giugno 2019;

- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° giugno 2019.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI APRILE 2019

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di APRILE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

APRILE	2018	/	APRILE	2019	+0,9%	75% +0,675%
---------------	-------------	----------	---------------	-------------	--------------	------------------------------

- Variazione biennale:

APRILE	2017	/	APRILE	2019	+1,3%	75% +0,975%
---------------	-------------	----------	---------------	-------------	--------------	------------------------------

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9									2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:
CAMBI MESE DI APRILE 2019**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di APRILE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5802
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5035
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4650
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	125,4360
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,6233
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,86179
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1238
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,4819
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1319

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

RAEE/AEE MODIFICATA LA NORMATIVA CON LA LEGGE EUROPEA N. 37/2019

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11.05.2019 la Legge n. 37 del 3.05.2019 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2018”.

Il provvedimento introduce con l’articolo 19 alcune modifiche alla normativa vigente in materia di RAEE disciplinata dal D.Lgs. 49/2014; interviene in particolare sui seguenti punti:

- all’art. 14 del D.Lgs. n. 49/2014, che individua gli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE e stabilisce che il monitoraggio sul raggiungimento di tali obiettivi sia effettuato da ISPRA, viene aggiunto un periodo come segue: al fine di consentire ad ISPRA di effettuare il monitoraggio, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i terzi che agiscono in loro nome (cioè i sistemi collettivi) trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE ricevuti presso i distributori, ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento, oggetto di raccolta differenziata.

- all’art. 23, comma 3 vengono soppresse le parole “oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all’articolo 8 comma 8”; quindi viene meno la disposizione in base alla quale era previsto il rimborso, a favore dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, del contributo per il finanziamento della gestione dei RAEE domestici nel caso in cui tali rifiuti fossero avviati al trattamento al di fuori dei sistemi collettivi.

- all’articolo 28 il comma 7 viene sostituito per cui in merito alla marcatura delle AEE viene stabilito che, qualora non sia possibile a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura AEE gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale” dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica.

ALBO GESTORI RIFIUTI TRASPORTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI, CIRCOLARE N. 5/2019

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Si segnala la pubblicazione della Circolare n. 5 del 9 maggio 2019 recante “Applicazione disposizioni Delibera n. 3 del 13 luglio 2016, (documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6)”.

Con tale provvedimento vengono forniti chiarimenti in merito alla documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 “Trasporti *transfrontalieri di rifiuti*”, a seguito del confronto con le rappresentanze diplomatiche della Confederazione Svizzera.

In particolare, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 15, comma 4, lettera c), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120, in base all’accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e

per ferrovia del 21 giugno 1999, sussiste una sostanziale equipollenza tra la licenza comunitaria e l'autorizzazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità Europea e della Svizzera.

L'articolo 9 del richiamato accordo, infatti, stabilisce che i trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi sono effettuati dietro rilascio di un'autorizzazione analoga a quella istituita per i trasportatori comunitari dal regolamento CEE 881/92 (ora regolamento CE 1072/2009) e la concessione di tale autorizzazione da parte delle autorità Svizzere è in ogni caso subordinata a procedure di rilascio, uso e rinnovo equivalenti a quelle previste dal regolamento CE 1072/2009 per i trasportatori comunitari.

Il successivo articolo 10 chiarisce poi che i trasporti internazionali di merci su strada in transito attraverso il territorio delle parti contraenti sono liberalizzati quando eseguiti dietro il rilascio delle licenze di cui all'articolo 9. Alla luce di quanto ricostruito il Comitato nazionale ritiene che:

- l'autorizzazione rilasciata dall'autorità Svizzera in conformità all'articolo 9 del richiamato accordo possa considerarsi titolo idoneo ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'articolo 15, comma 4, lettera c), del D.M. 120/2014;
- il requisito relativo alla capacità finanziaria di cui all'articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, sia da considerarsi comprovato previa presentazione di copia della predetta autorizzazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della Delibera n. 3 del 13 luglio 2016 per i soggetti in possesso di licenza comunitaria;
- nel caso di trasporti transfrontalieri non trovi applicazione quanto contenuto nella circolare n. 987 del 26 ottobre 2016 circa la limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Da ultimo, con riferimento al requisito di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), relativo alla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori, si segnala che la verifica dello stesso è da effettuarsi esclusivamente sui primi due pilastri del sistema di previdenza della Confederazione Svizzera in quanto obbligatori (assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità; previdenza professionale) e non sul c.d. "terzo pilastro" (previdenza individuale) che risulta essere istituito come complementare e facoltativo.

Il testo della Circolare n. 5 del 9 maggio 2019 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

AIA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, NUOVO D.M.

Fonte Ministero Ambiente www.va.minambiente.it

Publicato sul sito del Ministero Ambiente www.va.minambiente.it portale online dedicato alle "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali", il D.M. n. 104 del 15.04.2019 recante "Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del D.Lgs. n. 152/2006", con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare.

Il provvedimento fornisce indicazioni sulle modalità di redazione della relazione di riferimento, documento che riguarda le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale AIA, prevista obbligatoriamente per documentare lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione dell'attività industriale.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore, (afferenti alla categoria 1.4-bis, dell'allegato VIII, alla Parte II del D.Lgs. 152/2006).

La relazione di riferimento si applica agli impianti elencati nell'Allegato XII alla parte II del D.Lgs. 152/2006:

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
- 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW.
- 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
- 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie* di seguito indicate:

Classe di prodotto	Gg/anno
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200
c) idrocarburi solforati	100
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	100
e) idrocarburi fosforosi	100
f) idrocarburi alogenati	100
g) composti organometallici	100
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100
i) gomme sintetiche	100
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicheluro di carbonile	100
m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	100
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	100
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	300

* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.

- 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII.
- 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.

Fuori dai suddetti casi in cui la presentazione della relazione è obbligatoria, occorre verificare se sussiste comunque l'obbligo attraverso la procedura prevista nell'Allegato al nuovo D.M. 104/2019. Se all'esito di detta verifica emerge l'obbligo di presentarla, la relazione costituirà parte integrante della domanda di autorizzazione (art. 4 comma 2). Se non sussiste alcun obbligo di allegarla, il gestore dovrà presentare all'Autorità competente un'altra relazione che attesti l'esito della procedura di verifica condotta con le modalità dell'Allegato II al D.M. 104/2019.

Il testo del D.M. n. 104 del 15.04.2019 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

COSMETICI

PROGETTO DIL PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA LISTA INGREDIENTI DEI PRODOTTI COSMETICI

Fonte www.cosmeticseurope.eu

È in fase di avvio la terza parte del progetto ideato dalla Cosmetics Europe's FMCI (Future of Mandatory Consumer Information), relativa alla Digital Ingredients List (DIL). Le aziende cosmetiche che aderiranno a tale iniziativa forniranno di fatto ai consumatori la possibilità di accedere digitalmente alla lista degli ingredienti del prodotto cosmetico.

L'accesso alle informazioni sarà reso possibile attraverso l'uso di *QR code* oppure *barcode* e verrà segnalato attraverso uno specifico simbolo da apporre sul packaging del prodotto. L'anno in corso vedrà l'avvio del progetto, che proseguirà poi per tutto il 2020, in vista della prossima revisione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 (Cosmetic Product Regulation).

L'iniziativa è infatti volta a dimostrare la fattibilità della digitalizzazione della lista ingredienti, attualmente elemento obbligatorio di etichettatura cosmetica: i promotori sostengono che la digitalizzazione degli ingredienti porterebbe numerosi vantaggi sia per i consumatori che per le case produttrici, in particolare consentendo la modernizzazione delle modalità di comunicazione delle informazioni, aumentando anche l'engagement con i consumatori e rendendo più sostenibile per le aziende il packaging dei prodotti cosmetici. Si preannunciano quindi importanti novità per tutte le aziende del comparto cosmetico.

IMPIANTI E APPARECCHI INAIL, DAL 27 MAGGIO P.V. SERVIZI TELEMATICI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA (CIVA), CIRCOLARE N. 12/2019

Fonte www.inail.it

Pubblicata sul proprio sito Circolare INAIL n. 12 del 13 maggio 2019 recante indicazioni sui “Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA”.

Con tale circolare INAIL comunica che **a decorrere dal 27 maggio 2019**, viene messo a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei sottoportati servizi di certificazione e verifica:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data i servizi di certificazione e verifica sopra richiamati dovranno essere richiesti **esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA**.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR - per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura valvola - saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa.

Fino al completamento dei servizi online, gli altri servizi potranno essere richiesti, utilizzando l’apposita modulistica, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Unità operativa territoriale competente o al Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti.

Eventuali elaborati grafici dovranno essere firmati elettronicamente/digitalmente da un professionista abilitato ai sensi della vigente normativa.

Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano presso le Strutture dell’Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà a essere digitalizzati; ovviamente l’invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec.

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione dall’Istituto è necessario accedere al portale Inail www.inail.it.

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l’utilizzo dei servizi online (con i profili

di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.

È stato creato un nuovo profilo, “consulente per le attrezzature e impianti”, per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell’espletamento degli incarichi loro affidati.

Con la messa in esercizio di CIVA, il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica va effettuato attraverso i diversi canali messi a disposizione da “pagoPA” (es. carta di credito, home banking, PayPal, etc); per il dettaglio è possibile consultare la pagina dell’Inail dedicata al servizio <https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do> ovvero il sito dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle nuove modalità di richiesta del servizio, avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione - tramite l’apposita funzione presente sull’applicativo - per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

Il testo della Circolare INAIL, il Manuale e le FAQ sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

PREVENZIONE INCENDI NUOVO D.M. 12.04.2019, MODIFICHE AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI, ELIMINAZIONE DEL “DOPPIO BINARIO” DAL 20 OTTOBRE P.V.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.04.2019 n. 95 il D.M. del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 recante “*Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139*”.

Il provvedimento che entra in vigore 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi 20 ottobre 2019) introduce alcune modifiche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. noto come Codice di prevenzione incendi che disciplina la Regola Tecnica Orizzontale (cioè applicabile per più attività).

In particolare, viene eliminato il cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ponendo fine al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Il nuovo provvedimento con l’art.2 amplia il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi e rende obbligatorie le norme tecniche del Codice, quindi la RTO, per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività dell’allegato I al DPR n. 151/2011 individuate dai numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66 (ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini); 67 (ad esclusione degli asili nido); da 69 a 71; 73; 75; 76.

Viene reso obbligatorio l’uso del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate” (quindi prive di una Regola Tecnica Verticale riguardante la specifica singola attività), in sostituzione dei cd. criteri tecnici di prevenzione incendi.

Il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV "di nuova realizzazione". Il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare. Per gli interventi di modifica di attività esistenti non rientranti nel caso appena descritto (cioè nel comma 3 dell'art. 2 del Codice ex D.M. 3.8.2015), rimane la possibilità di continuare ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi (ex art 5 comma 1bis del Codice) e per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi (ex art. 15 comma 3, del D.Lgs. 139/2006), fatta salva la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare il Codice all'intera attività.

Il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette, sia per quelle che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dall'allegato I del DPR 151/2011, sia per quelle non elencate nel medesimo allegato.

Restano per ora escluse (ex art. 3 del nuovo D.M. che introduce l'art. 2-bis al Codice) dall'obbligo del Codice e quindi possono continuare ad essere applicate le RTV attuali previste per uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali:

Link al Codice di prevenzione incendi nel sito nazionale dei Vigili del Fuoco
http://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/COORD_DM_03_08_2015_Codice_Prevenzione_Incendi.pdf

Il testo del D.M. 12 aprile 2019 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SOSTANZE PERICOLOSE STRUMENTI PRATICI PER LA GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI IN UNA SCHEDA INFORMATIVA MULTILINGUE

Fonte *Eu-Osha*

Resa disponibile sul sito dell'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro una pubblicazione in 10 lingue che offre suggerimenti sugli strumenti pratici e orientamenti sulle sostanze pericolose nei luoghi di lavoro attualmente disponibili.

Vi si esamina l'importanza di tali risorse nell'intento di limitare l'esposizione dei lavoratori alle sostanze pericolose.

La scheda informativa, completa dei relativi collegamenti, descrive i molti strumenti contenuti attualmente nella banca dati che possono essere utilizzati ai fini di una gestione efficace della sicurezza e della salute.

Visita il sito web Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose e scarica la scheda informativa nella tua lingua.

REACH/CLP

PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI 2019

Fonte www.salute.gov.it

Il Ministero della Salute ha predisposto, come ogni anno, il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019, in collaborazione con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH - CLP e il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità.

Nella stesura del piano sono state prese in considerazione le indicazioni fornite dal Forum per lo scambio di informazioni sull'enforcement dell'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche), delle segnalazioni RAPEX (Sistema comunitario di allerta rapida sui prodotti di consumo non alimentari) registrate per gli anni 2017 e 2018 e delle esperienze maturate sui controlli ufficiali condotti negli anni precedenti (piani nazionali anni 2011-2017).

Il piano è strumento per la programmazione delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di prevenzione 2014 - 2019 "macro-obiettivo 8 - Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute".

Il ministero della Salute, in quanto Autorità Competente Nazionale (Legge 6 aprile 2007, n. 46, art. 5bis, comma 2), assicura l'operatività del sistema dei controlli al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di approvvigionamento, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle sostanze, delle miscele e degli articoli.

Il Piano è stato predisposto in applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ed è sinergicamente connesso al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

REACH/CLP MODIFICHE AL REGOLAMENTO CLP, REGOLAMENTO UE 2019/521

La Commissione Europea ha emanato il Regolamento (UE) 2019/521 (XII ATP), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 28.3.2019 serie L n. 86, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Le modifiche apportate da questo provvedimento, applicabile dal 17 ottobre 2020, sono decisamente significative e per molte aziende potrebbero comportare delle importanti conseguenze nella classificazione ed etichettatura dei prodotti. Di seguito riportiamo una sintesi delle modifiche più significative.

ALLEGATO I:

È stata modificata la tabella contenenti i valori soglia per alcune classi di pericolo. Inoltre, viene rivisto il paragrafo che definisce il criterio di classificazione degli aerosol, secondo cui per le classi di pericolo Tossicità acuta, Corrosione/irritazione della pelle, Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, STOT SE e STOT RE un aerosol è attualmente classificato allo stesso modo della miscela senza propellente, a meno che il propellente stesso non alteri le proprietà pericolose della miscela e sia scientificamente dimostrato che la pericolosità della sostanza, sotto forma di aerosol, non risulta aumentata. Il XII ATP elimina quest'ultima condizione, relativa all'aumentata pericolosità della miscela.

Le altre principali modifiche a questo allegato sono relative alle classi di pericolo di tipo fisico, tra cui:

- Modifica di alcuni principi di classificazione degli esplosivi.
- Precisazioni su alcune sostanze e miscele esplosive che vengono umidificate con acqua o alcoli, diluite con altre sostanze oppure disciolte o sospese in acqua o altre sostanze liquide per ridurne o neutralizzarne le proprietà esplosive. Questi tipi di sostanze e miscele vengono così meglio definite dal regolamento come esplosivi desensibilizzanti. Gli esplosivi desensibilizzanti, definiti come «sostanze o miscele esplosive solide o liquide che sono flemmatizzate per neutralizzarne le proprietà esplosive in modo che non esplodano in massa e non brucino troppo rapidamente e pertanto possono essere escluse dalla classe di pericolo "esplosivi"», costituiscono una classe di pericolo introdotta *ex novo* nel regolamento CLP.
- Declassificazione di un prodotto come esplosivo se è una sostanza organica o miscela omogenea di sostanze organiche contenenti uno o più gruppi chimici associati a proprietà esplosive con energia di decomposizione esotermica inferiore a 500 J/g, oppure temperatura iniziale di decomposizione esotermica pari o superiore a 500 °C, (tali criteri sono chiariti in una nuova tabella).
- Introduzione all'interno della classe di pericolo dei gas infiammabili della definizione di gas piroforico (un gas infiammabile che può accendersi spontaneamente in presenza d'aria a una temperatura pari o inferiore a 54 °C). Per i gas infiammabili è anche prevista una vera rivoluzione nella classificazione ed etichettatura, con l'introduzione delle categorie 1A, 1B e 2.

ALLEGATO II:

Le modifiche a questo allegato prevedono l'eliminazione della frase EUH001 — «Esplosivo allo stato secco» è stata eliminata e l'introduzione della frase EUH210 — «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta» per miscele non destinate alla vendita al pubblico contenenti più di un

decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico, indipendentemente dal valore di tale limite.

ALLEGATO III:

Nell'Allegato III vengono aggiunte le indicazioni di pericolo seguenti, applicabili agli esplosivi desensibilizzanti:

- H206: *Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.*
- H207: *Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.*
- H208: *Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.*
- Viene inoltre aggiunta l'indicazione di pericolo H232, per i gas piroforici:
 - H232: *Spontaneamente infiammabile all'aria.*

ALLEGATO IV:

Nell'Allegato IV vengono inserite alcune raccomandazioni per l'applicazione pratica dei consigli di prudenza, ad esempio la possibilità di accorpate o combinare diversi consigli di prudenza anche utilizzando combinazioni non presenti nelle tabelle dell'allegato stesso. Inoltre, viene specificato che i consigli di prudenza possono essere riportati in etichetta con delle «leggere differenze» rispetto alla forma in cui sono riportati in allegato IV, ad esempio con l'utilizzo di varianti ortografiche, sinonimi o altri termini equivalenti appropriati alla regione in cui il prodotto è fornito e usato. I consigli di prudenza P103, P201, P202, P210, P222, P230, P233, P280, P301, P302, P332, P370, P375, P377, P380, P381, P401, P403, P501 subiranno delle modifiche di forma, così come le combinazioni P301+P312, P370+P380+P375, P371+P380+P375. Vengono invece inseriti i seguenti nuovi consigli di prudenza:

- P212: Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante.
- P503: Chiedere informazioni al fabbricante/ fornitore... su smaltimento/recupero/riciclaggio.

ALLEGATI V e VI:

Le modifiche a questi allegati sono di carattere puramente formale, introdotte per coerenza con le modifiche apportate agli allegati precedenti, con specifico riferimento all'introduzione delle nuove classi di pericolo fisico. Non sono invece state introdotte nuove voci di classificazione armonizzata.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ATTREZZATURE/IMPIANTI GUIDA AI SERVIZI DI VERIFICA DI ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI DI PIU' AMPIA PRATICA E INTERESSE

Fonte www.inail.it

Resa disponibile dall'INAIL una "Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse". Ed. 2019, realizzata allo scopo di orientare l'utenza all'accesso rapido delle informazioni più richieste nel tempo in materia di verifica su attrezzature, macchine e impianti.

Tali attività, che il legislatore ha attribuito all'INAIL in via esclusiva e non, sono finalizzate all'accertamento del loro esercizio in sicurezza sia nei luoghi di vita che di lavoro. La pubblicazione non esaurisce il novero delle attività di verifica che l'Istituto è chiamato a prestare, ma contempla solo quelle di più ampia pratica e interesse per la platea dei fruitori.

Per questo, sono stati selezionati alcuni ambiti di verifica e, per ciascuna, redatte specifiche schede di sintesi per illustrare le modalità di richiesta e l'iter procedurale di attivazione.

Le attività trattate dalla guida, le maggiori nell'intero gruppo di pratiche di verifica sono:

- Impianti di riscaldamento;
- Impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Recipienti di trasporto gas – bombole per GPL;
- Idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere;
- Apparecchi di sollevamento;
- Ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta;
- Ponti sollevatori per veicoli.

La Guida è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI

LINEE GUIDA ISPRA SNPA 2019, TORRE E ROCCE DA SCAVO

Il Consiglio del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) con Delibera 54/2019 ha approvato il Manuale "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo".

Il presente atto, ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale.

E' stato dato mandato ad ISPRA di pubblicare il predetto atto sul sito www.snpambiente.it, e di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Il testo della Delibera è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

COSMETICI

AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Si segnalano i seguenti provvedimenti:

Regolamento UE del 30 aprile 2019 n. 681

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 2 maggio 2019 n. 115)

Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) non è stato in grado di determinare un margine di sicurezza sufficiente per l'uso della sostanza 2-Cloro-p-fenilendiammina/2-clorobenzene-1,4- diammina (2-chloro-p-phenylenediamine) e suoi sali solfato e dicloridrato nelle tinture per capelli e nei prodotti per la colorazione delle sopracciglia e delle ciglia.

Viene pertanto disposto il divieto di immissione sul mercato nell'Unione dei prodotti contenenti detta sostanza a partire dal 22 novembre 2019 e la relativa messa a disposizione sul mercato a decorrere dal 22 febbraio 2020

Regolamento del 30 aprile 2019 n. 680

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 2 maggio 2019 n. 115)

A fronte del parere favorevole del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) viene modificato l'elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici, consentendo l'impiego di una nuova sostanza nei prodotti per la protezione solare e in altri prodotti cosmetici.

Regolamento UE del 30 aprile 2019 n. 698

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 7 maggio 2019 n. 119)

Vengono modificate le condizioni di utilizzo della sostanza 1-(4-clorofenossi) -1-(imidazol-1-il) -3,3-dimetilbutan-2-one, denominata Climbazole, la quale non può più essere utilizzata come

conservante o come uso diverso da quello di conservante in tutti i prodotti cosmetici, ma solamente su alcuni di questi.

AMBIENTE E SICUREZZA
n. 5 – 28.05.19



Decisione UE del 5 aprile 2019 n. 701

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L dell'8 maggio 2019 n. 121)

A seguito dell'abrogazione delle precedenti disposizioni comunitarie che disciplinavano la produzione dei prodotti cosmetici e delle autorizzazioni rilasciate a nuovi ingredienti negli ultimi anni, è stato pubblicato il nuovo glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti che devono essere utilizzate nell'etichettatura dei prodotti cosmetici. È stato anche pubblicato il nuovo glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici.

I testi dei Provvedimenti sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it

COSMETICI INDICAZIONI UFFICIALI PER L'UTILIZZO DI ALCUNI CLAIM NELLE ETICHETTE COSMETICHE

Il **1° luglio 2019** diventeranno applicabili gli **allegati III e IV introdotti il 3 luglio 2017 nel Documento tecnico sui claim cosmetici**, guida al Regolamento (UE) 655/2013 che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici.

L'allegato III definisce i criteri di giustificazione per l'uso di claim del tipo "*free from...*", in particolare la conformità normativa, la veridicità, la presenza di studi a supporto della dichiarazione, l'onestà, la correttezza e l'obiettivo di consentire una scelta consapevole. Non saranno quindi permessi claim "*free from...*" riferiti a sostanze che non possono essere contenute per legge, a sostanze che sono in realtà presenti, a sostanze la cui assenza non è stata dimostrata, a sostanze che non sono tipicamente usate nel prodotto oppure a sostanze per cui esiste una non giustificata percezione negativa.

L'allegato IV ha invece come focus il claim "**ipoallergenico**". Tale dichiarazione potrà essere utilizzata solo quando il prodotto cosmetico è stato progettato con l'obiettivo di minimizzare il potenziale allergenico. Nel prodotto che viene claimizzato come ipoallergenico, la presenza di allergeni o precursori di allergeni dovrebbe essere del tutto evitata, con particolare riferimento alle sostanze identificate come sensibilizzanti dal Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, alle sostanze identificate come sensibilizzanti cutanei da altre commissioni o da studi di letteratura, alle sostanze classificate come Skin Sens. 1A o 1B ai sensi del Regolamento CLP o ancora alle sostanze per cui non ci sono dati sul potenziale di sensibilizzazione.

Raccomandiamo quindi a tutte le aziende del settore cosmetico di prendere visione del documento tecnico e di provvedere al conseguente adeguamento delle proprie etichette, se necessario.

VARIE
n. 5 – 28.05.19



CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ALLIANZ – Welfare e Rischi Aziendali

ANALYSIS SERVICE – Analisi Ambientali

ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e Visite Specialistiche

CDI MANAGER – Manager a Contratto Temporaneo

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza Macchine per Ufficio

FCA ITALY – Automobili

FOOD AND SWEET – Ristorazione, Catering

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il Lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'Allarme

GREEN SCHOOL – Scuola di Lingue

GRUPPO ARGENTA – Ristorazione

INFOR GROUP – Agenzia per il Lavoro

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle Imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Cancelleria

MASIERO GOMME – Sicurezza per la Guida e Noleggio

M & P INGEGNERIA – Ingegneria Civile, Messa in Sicurezza Sismica

NEXIVE – Servizio Postale Privato

NORDEST GROUP – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a Lungo Termine

ORIENTA - Agenzia per il Lavoro

19



VARIE
n. 5 – 28.05.19

SEA Società per Azioni – Esercizi Aeroportuali

SPHERA CONSULTING – Consulenza e analisi finanziaria

SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuoto, benessere

STUDIO ESSEPI – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro

TEMPOR SPA – Agenzia per il Lavoro

TOMMASI FAMILY ESTATE – Vino e enoturismo

TRANSALDI – Consulenze doganali

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

ZOSTAN SACE – Polizze assicurative crediti commerciali

